

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 64 DEL 02-07-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 326

OGGETTO: Attivazione servizio di affido diurno con o senza pasto e residenziale saltuario "Appoggio familiare" in favore del minore C.M. - Periodo 2 luglio - 13 settembre 2020.Provvedimenti.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Considerato che:

- dal momento del suo arrivo ad Ussita nell'anno 2004, il minore C.M., a causa di una situazione di estrema precarietà in cui versava la sua famiglia e in considerazione della sua tenera età, è stato preso in carico dai servizi sociali di questo Comune, in collaborazione con l'Ambito sociale XVIII e la ASUR Marche di Camerino;
- il Comune di Ussita, sempre in collaborazione con i Servizi sociali dell'Ambito sociale XVIII e della ASUR Area Vasta 3 di Camerino, si è impegnato in particolare a seguire da vicino l'educazione del minore C.M. e nel corso degli anni è stata attivata a suo favore tutta una serie di servizi (assistenza educativa, assistenza domiciliare ecc.) per sopperire alle mancanze delle funzioni genitoriali;
- che con delibera della Giunta comunale n. 18 del 19.10.2018, sulla base della proposta inviata come sopra e delle necessità espresse dall'equipe integrata disagio minori, si era stabilito di avviare il servizio di appoggio/affido familiare diurno residenziale saltuario a favore del minore M.C. residente ad Ussita, con le modalità stabilite dai componenti dell'equipe stessa;
- a partire dal mese di ottobre 2018 nei confronti del minore è stato attivato il servizio di appoggio/affido familiare diurno residenziale saltuario prorogato poi fino al mese di agosto 2019;

- che il minore, dal mese di settembre 2019, si è trasferito presso il convitto di Macerata per frequentare più agevolmente una scuola superiore presso il Comune di Sarnano e che pertanto il servizio in esame è stato interrotto;
- che a causa dell'emergenza sanitaria venutasi a creare sull'intero territorio nazionale derivante dal contagio da Covid19, già dal mese di marzo scorso il Governo centrale ha adottato tutta una serie di provvedimenti legislativi volti a contrastare gli effetti dovuti all'epidemia tra i quali è stata decisa anche la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale e che pertanto il minore ha dovuto far rientro nella propria abitazione di Ussita;
- contestualmente alla chiusura delle scuole ed al blocco di quasi tutte le attività lavorative sono stati sospesi anche i servizi domiciliari sempre allo scopo di limitare il contagio da Covid19;

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto che la scrivente Responsabile, nello scorso mese di maggio, non appena le misure di contenimento adottate dal Governo centrale hanno avuto un primo allentamento, ha richiesto ai Servizi Sociali di effettuare una visita domiciliare presso l'abitazione del minore per verificare le condizioni del nucleo familiare ed in particolare quelle dello stesso minore, in esito alla quale, l'assistente sociale dell'Ambito XVIII ha comunicato la necessità di attivare nuovamente il servizio di appoggio/affido familiare diurno residenziale saltuario per la cura dello stesso minore;

Vista la mail assunta al n. 4870 del protocollo comunale del 24.06.2020, con la quale l'assistente sociale dei servizi sociali dell'Ambito XVIII di Camerino, ha trasmesso la proposta di attivazione del servizio in parola con la famiglia della sig.ra V.V. che già in precedenza era stata affidataria del minore;

Vista la DGR n. 865 del 2012 e la DGR n.1413 del 2012 e s.m.i., che disciplinano gli *"Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla proprio famiglia"* e le relative modalità di erogazione e finanziamento per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d'intervento in materia di affidamento familiare;

Visto il Regolamento per il Servizio di *"Affido familiare – Appoggio familiare – Fondo di solidarietà"* redatto dall'Ambito sociale XVIII di Camerino ed approvato, da ultimo, con atto consiliare n. 10 del 20.06.2015

Preso atto che il predetto regolamento che disciplina al Titolo II le procedure di *"affido diurno con o senza pasto e residenziale saltuario: "APPOGGIO FAMILIARE"*, prevede tra l'altro:

- ✓ *"Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 17 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento che supportino la famiglia stessa nell'esercizio della sua funzione assistenziale.*
- ✓ *Il servizio di appoggio familiare verrà attivato dall'Equipe integrata disagio minori che svilupperanno un Piano assistenziale individualizzato (P.A.I) nel quale verranno indicate: le particolari esigenze del minore, i soggetti che effettuano l'appoggio familiare, le azioni, la durata, ecc. Il P.A.I. inoltre verrà sottoscritto anche dalla famiglia del minore e da coloro che attuano il servizio di appoggio familiare.*
- ✓ *Il Servizio di appoggio familiare è disposto dall'Ente Locale, su proposta dell'Equipe integrata disagio minori. Può essere proposto anche dal singolo Servizio sociale e/o socio-sanitario del territorio in presenza di giudizi difformi o valutazioni non unanimi che comunque dovranno essere portate a conoscenza dei componenti dell'équipe integrata.*

- ✓ *che all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.*
 - ✓ *relativamente all'appoggio: "Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale del Comune di provenienza del minore, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria di supporto, si impegna a corrispondere a questa un rimborso spese mensile pari ad:*
 - *appoggio diurno con pasto, 50% del parametro base, pari a € 250,00*
 - *appoggio senza pasto, 30% del parametro base, pari a €150,00*
 - *appoggio residenziale saltuario, 70% del parametro base, pari a € 350,00*
- L'entità del rimborso spese è eventualmente modulabile in base al P.A.I. e all'effettivo utilizzo del servizio."*

Vista la convenzione proposta dai Servizi sociali dell'Ambito XVIII di Camerino, la quale prevede il servizio di appoggio (affido) residenziale saltuario (con pasto ed eventuale pernottamento) con un rimborso, a favore della famiglia affidataria, che per l'anno 2020 è quantificato in € 456,463 mensili;

Preso atto che l'Ambito sociale XVIII si farà carico della spesa necessaria per il servizio di appoggio, con il rimborso, a consuntivo, della quota anticipata da questo Ente per il 90% e che occorre pertanto procedere all'impegno della relativa spesa;

Considerato che è necessario approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, che sarà firmata tra le parti, con relativo atto che andrà sottoscritto da parte della famiglia affidataria e dei genitori esercenti la patria potestà sul minore, con il quale, entrambi, si impegnano a rispettare quanto previsto dal regolamento sopra citato e del progetto redatto dall'equipe integrata disagio minori, contenuto all'interno del P.A.I.;

Preso atto altresì che il servizio di appoggio/affido familiare inizierà il 2.07.2020 e terminerà il 13.09.2020;

- che, qualora ritenuto necessario, il servizio in parola potrà essere prorogato a seguito di apposita relazione da parte dell'equipe integrata minori, la quale valuterà gli obiettivi raggiunti in questa prima fase;

Valutata la necessità, sulla base delle motivazioni e delle normative ora premesse, di procedere all'attivazione del servizio in favore del minore C.M. residente ad Ussita, così come proposto dall'equipe integrata disagio minori e secondo lo schema di convenzione allegato alla presente;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di appoggio/affido familiare diurno residenziale saltuario a favore del minore M.C. residente ad Ussita e di approvare l'allegato schema di convenzione, che disciplina i rapporti tra le parti interessate, con i relativi atti di impegno, che andranno sottoscritti da parte della famiglia affidataria e dei genitori esercenti la patria potestà sul minore, con i quali, entrambi, si impegnano a rispettare quanto previsto dal regolamento sopra citato e dal

- progetto redatto dall'equipe integrata disagio minori, contenuto all'interno del P.A.I.;
3. di concedere, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, alla famiglia affidataria un'indennità mensile di € 456,463 per il periodo 2 luglio/13 settembre 2020 per il supporto che offre alla famiglia d'origine, in quanto collabora all'educazione e istruzione del minore nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge;
 4. di dare atto che la Unione Montana-Ambito XVIII di Camerino si farà carico della spesa necessaria per l'attuazione di tale servizio provvedendo al rimborso del 90% della spesa anticipata da questo Ente;
 5. di dare atto che la copertura assicurativa relativamente agli infortuni e alla responsabilità civile è garantita dalle polizze già stipulate dall'Ente;
 6. di impegnare la spesa stimata di € 1.370,00 per il rimborso alla famiglia di appoggio con imputazione al Cap. 1046 art. 2 del Bilancio 2020, che trova il corrispondente capitolo di entrata n. 160 per l'importo di euro 1.233,00, quale rimborso al Comune, pari al 90% della spesa totale, da parte dell'Ambito sociale XVIII di Camerino.

COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

OGGETTO: AFFIDO PARZIALE RESIDENZIALE SALTUARIO “APPOGGIO FAMILIARE ” Convenzione per il servizio di “appoggio familiare” tra la famiglia affidante e affidataria.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, a Ussita – Sede Comunale – in esecuzione dei seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge relativa all'approvazione dei criteri
- Determinazione n. ... del..... Registro generale relativa all'impegno di spesa e liquidazione del progetto anno 2020 per AFFIDO PARZIALE RESIDENZIALE SALTUARIO a favore di minori.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale.

TRA

- **Romina Cecola**, nata a Pievebovigliana (MC), il 2/07/1973, residente a Ussita, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ussita (Codice Fiscale CCLRMN73L42G637D), per conto e nell'interesse del quale agisce, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

E

- nata a il, residente a (Codice Fiscale) in qualità di famiglia affidataria,

E

- nato a il, residente a Ussita presso (Codice Fiscale), in qualità di affidante genitore del minore nato a il per conto e nell'interesse della quale agisce,
- nato a il, residente a Ussita, presso (Codice Fiscale), in qualità di

affidante genitore del minore nato a il
..... per conto e nell'interesse della quale agisce.

Visto il:

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
“AFFIDO FAMILIARE” “APPOGGIO FAMILIARE”
“FONDO DI SOLIDARIETÀ”**

PREMESSO CHE:

- *il presente regolamento è stato modificato ai sensi della DGR n.865 del 2012 e della DGR n.1413 del 2012 che disciplinano gli “Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia” e le relative modalità di erogazione e finanziamento, parte integrante di questo regolamento;*
- *il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);*
- *l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);*
- *la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e che i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei molteplici compiti che svolge sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16 e L.R. 9/03 art.6 e 7, DGR n.869 del 16/06/2003); che con DGR 856/2012 “Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia” sono stati disciplinati i criteri di definizione dei contributi economici, le misure di sostegno per l'affidamento familiare e i criteri di definizione delle tariffe delle strutture residenziali accoglienza per i minorenni.*

RILEVATO CHE:

- *per affido familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge;*
- *per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o, qualora non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;*
- *oltre all'affido familiare a tempo pieno o parziale è possibile prevedere altre forme di sostegno e aiuto alla genitorialità che affondano le proprie radici nel principio di sussidiarietà orizzontale tra famiglie; e poiché favorire la famiglia significa anche favorire l'infanzia, prevenendo, quindi, possibili disagi e ottimizzando risorse economiche e sociali altrimenti inutilmente perse, si deve considerare l'“appoggio” una forma di sostegno e solidarietà tra nuclei familiari specialmente mirato per quelle famiglie prive di adeguate risorse parentali ed amicali che presentano difficoltà nella gestione familiare, pertanto esso deve intendersi come la collocazione temporanea di minori, con permanenza di alcune ore e relativa a giornate prestabilite, presso famiglie diverse dalla propria;*

SI APPROVA:

una regolamentazione dell'“affido familiare” e successivamente dell'“appoggio familiare” secondo i seguenti articoli:

Titolo II

AFFIDO DIURNO CON O SENZA PASTO e RESIDENZIALE SALTUARIO “APPOGGIO FAMILIARE”

Art. 22 Competenza

Il Servizio di appoggio familiare è disposto dall'Ente Locale, su proposta dell'Equipe integrata disagio minori. Può essere proposto anche dal singolo Servizio sociale e/o socio-sanitario del territorio in presenza di giudizi difformi o valutazioni non unanimes che comunque dovranno essere portate a conoscenza dei componenti dell'equipe integrata.

Art. 23 Gestione

Il servizio di appoggio familiare è gestito dall'ATS XVIII (Comuni – Ambito Sociale), prevedendo una significativa collaborazione anche con le Associazioni del terzo settore presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 24 Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 17 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento che supportino la famiglia stessa nell'esercizio della sua funzione assistenziale.

Art. 25 Modalità operative

Il servizio di appoggio familiare verrà attivato dall'Equipe integrata disagio minori che svilupperanno un Piano assistenziale individualizzato (P.A.I) nel quale verranno indicate: le particolari esigenze del minore, i soggetti che effettuano l'appoggio familiare, le azioni, la durata, ecc. Il P.A.I. inoltre verrà sottoscritto anche dalla famiglia del minore e da coloro che attuano il servizio di appoggio familiare.

Art. 26 Durata

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere ed è indicata nel P.A.I.

Art. 27 Cessazione

Il servizio cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nel P.A.I, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 28 Soggetti di appoggio

a. Chi sono

Possono essere soggetti di appoggio:

- nuclei familiari anagrafici;*
- persone singole con o senza figli.*

Il soggetto di appoggio deve aver raggiunto la maggiore età, certificare di non avere o aver avuto procedimenti civile e/o penali a proprio carico, e di essere in possesso di precedenti positive esperienze educative o partecipato a specifici percorsi di formazione promossi da Enti Pubblici o da Enti del Terzo settore accreditato/autorizzato.

Al soggetto di appoggio verrà effettuata una valutazione da parte dell'equipe integrata di ambito.

b. Elenco

I soggetti che danno la disponibilità al servizio di appoggio familiare, saranno iscritti in appositi elenchi validi a livello territoriale d'Ambito Sociale.

c. Formazione per i soggetti di appoggio

Sono previsti incontri informativi e di sensibilizzazione per i soggetti iscritti nell'Elenco e specifici percorsi formativi per coloro che vogliono dare disponibilità per affidi familiari o adozioni.

Art. 29 Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio

Nel rispetto dei principi della solidarietà, della cooperazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con la famiglia di origine, nel rispetto del progetto (P.A.I.). Agli affidatari di appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe integrata disagio minori in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

Art. 30 Garanzie alla famiglia d'origine

Alla famiglia d'origine è garantito, durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno sociale e psicologico degli operatori dell'Equipe integrata disagio minori, per rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di disagio.

Art. 31 Garanzie al minore

L'Equipe integrata disagio minori garantisce al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel P.A.I.

Art. 32 Assicurazione

Coloro che esercitano l'appoggio familiare durante l'esercizio dell'attività di appoggio sono coperti da apposita polizza assicurativa (RCT / INAIL) stipulata dal Comune di provenienza del minore.

Art. 33 Rimborso spese per Indennità di mantenimento

Nel servizio di appoggio familiare il Comune di provenienza del minore, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, indipendentemente dalle condizioni economiche, un rimborso spese per le spese di mantenimento e cura del minore calcolato facendo riferimento al parametro base (tale contributo è calcolato sulla base del parametro di riferimento annuale relativo all'invalidità per gli invalidi oltre i 60 anni rivalutato ogni anno così come disciplinato nella DGR m.865/2012 e successive variazioni).

Per poter accedere al contributo regionale nella misura del 90% di rimborso la quota mensile non deve comunque essere inferiore dell'80% del parametro di riferimento.

Pertanto si prevede quanto segue:

- appoggio diurno con pasto, 50% del parametro base;
- appoggio senza pasto, 30% del parametro base;
- appoggio residenziale saltuario, 70% del parametro base.

L'entità del rimborso spese è eventualmente modulabile in base al P.A.I. e all'effettivo utilizzo del servizio."

In riferimento a:

Art. 26 Durata, si stabilisce la durata della convenzione dal 2 luglio 2020 al 13 settembre 2020.

Art. 32 Assicurazione il Comune all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 33 Rimborso spese per Indennità di mantenimento:

- appoggio residenziale saltuario, 70% del parametro base: per l'anno 2020 è quantificato in € **456.463 mensili**.

La presente convenzione impegna le parti per il periodo dal 2 luglio 2020 al 13 settembre 2020.

Letto, approvato e sottoscritto:

Comune di Ussita	Famiglia affidataria
.....
.....
	Famiglia affidante

APPOGGIO FAMILIARE

ATTO D'IMPEGNO DEI GENITORI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA'

I/Il sottoscritti/o

➤ nato a il, residente a Ussita, presso
(Codice Fiscale) in qualità di affidante genitore del minore per
conto e nell'interesse della quale agisce,

➤ nato a il, residente a Ussita, presso
..... (Codice Fiscale) in qualità di affidante genitore del minore
..... per conto e nell'interesse della quale agisce,

DICHIARANO

- 1) di aver preso conoscenza delle condizioni generali di cui al Regolamento Comunitario d'Ambito approvato dal Comitato dei Sindaci dell'ATS 18 in data 20/03/2013;
- 2) di prestare, ai sensi della legge 184/83 come modificata dalla legge 149/2001, il proprio CONSENSO all'instaurazione di un appoggio residenziale saltuario (con pasto ed eventuale pernottamento) del minore alla Sig.ra con residenza nel Comune di

per il periodo dal 2 luglio 2020 al 13 settembre 2020

SI IMPEGNANO

- 1) a rispettare le condizioni previste nel Regolamento sopra citato;
- 2) a rispettare il progetto concordato con l'Equipe integrata appoggio e affidamento;
- 3) a collaborare con la famiglia di appoggio/affido e con gli operatori dell'Equipe integrata appoggio e affidamento.

Luogo e data

Ussita,

I/Il genitori/e esercenti/e la patria potestà/o tutore
del minore

—

—

APPOGGIO FAMILIARE

ATTO D'IMPEGNO DELLA FAMIGLIA DI APPOGGIO O AFFIDATARIA

La sottoscritta nata a il, residente a, (Codice Fiscale) in qualità di famiglia affidataria

DICHIARA

di aver preso conoscenza delle condizioni generali di cui al Regolamento Comunitario d'Ambito approvato dal Comitato dei Sindaci dell'ATS 18 in data 20/03/2013.

SI IMPEGNA

- 1) ad accogliere in appoggio familiare part-time del minore nato il , con residenza nel Comune di Ussita (MC) per il periodo dal **2 luglio al 13 settembre 2020**
- 2) a prendersi cura della minore tenendo conto delle indicazioni contenute nel progetto redatto dall'Equipe integrata appoggio e affidato;
- 3) a partecipare agli incontri stabiliti dagli operatori per monitorare l'andamento dell'appoggio.
- 4) a rispettare le condizioni previste nel Regolamento sopra citato;
- 5) a rispettare il progetto concordato con l'Equipe integrata appoggio e affidato;
- 6) a collaborare con la famiglia di origine e con gli operatori dell'Equipe integrata appoggio e affidato.

PRENDE ATTO E ACCETTA

- che l'Amministrazione Comunale del Comune di residenza del minore provvede, a sue spese, alla stipula di apposita Polizza assicurativa di copertura per il minore;
- che il Comune di residenza del minore corrisponde alla famiglia di appoggio, **un rimborso forfettario mensile per le spese di mantenimento e cura della minore** (appoggio residenziale saltuario) **rimborso pari a € 456.463 mensili** per il periodo dal **2 luglio al 13 settembre 2020** tramite il seguente metodo di pagamento:

accredito su conto corrente bancario (codice IBAN).

Luogo e data
Ussita,

Famiglia d'appoggio

OGGETTO: Attivazione servizio di affido diurno con o senza pasto e residenziale saltuario "Appoggio familiare" in favore del minore C.M. - Periodo 2 luglio - 13 settembre 2020.Provvedimenti.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA